



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Trapani

In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Antonino Marra ha pronunciato all'udienza del 18/04/2019 la seguente

s e n t e n z a

nella causa civile iscritta al n. 1458 /2017 R.G. promossa

da

AUCI PAOLO GIOVANNI (C.F.CAUPGV73R23D423A),rappresentato e difeso dall'Avv. ZAMPARDI ELEONORA ed elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA N. 66, TRAPANI

-ricorrente-

contro

INPS (c.f.80078750587), rappresentato e difeso dall'Avv. RIZZO ANTONINO , elettivamente domiciliato in VIA SCONTRINO 28, TRAPANI

-resistente-

OGGETTO: indennità di disoccupazione per rimpatriati.

CONCLUSIONI: come formulate all'udienza odierna, da intendersi qui integralmente trascritte.

MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Il ricorrente AUCI PAOLO GIOVANNI, con ricorso depositato il 14/08/2017, ha evocato in giudizio l'INPS, per sentirlo condannare al pagamento dell'indennità di disoccupazione per rimpatriati prevista dalla L.402/1975.

A sostegno della domanda,la parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda amministrativa il 23/10/2015, respinta dall'INPS con provvedimento 06/06/2016 per mancanza dei requisiti contributivi richiesti per detta prestazione.

Ritiene il ricorrente di possedere tutti i requisiti richiesti dalla legge per conseguire la detta prestazione (individuati in ricorso nella cessazione dell'attività lavorativa, nell'attività continuativa svolta all'estero per 5 anni, nell'iscrizione delle liste di



disoccupazione).

L'INPS nel costituirsi in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.

La causa è stata istruita documentalmente.

Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.

Ai fini del decidere va richiamato il quadro normativo di riferimento;

invero, l'art 1 della L. 402/75 dispone che “In caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero, i lavoratori italiani rimpatriati, nonché i lavoratori frontalieri, hanno diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni, detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme di accordi internazionali. Per lo stesso periodo i lavoratori medesimi hanno diritto agli assegni familiari ed all'assistenza sanitaria per se' e per i familiari a carico. La concessione delle prestazioni di cui al precedente comma e' subordinata alla condizione che il rimpatrio sia intervenuto entro il termine di 180 giorni dalla data del licenziamento o dalla fine del contratto di lavoro stagionale e sempreche' il rimpatrio stesso risulti in data successiva al 1 novembre 1974”.

In base all'art 2 della citata legge, “Il trattamento di cui all'articolo 1 e' dovuto a condizione che il lavoratore interessato si sia iscritto all'ufficio di collocamento del luogo di residenza sul territorio italiano entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data del rimpatrio, ovvero, per i frontalieri, dalla data del mancato rinnovo del contratto di lavoro. A tale ufficio dovra' essere altresì prodotta apposita dichiarazione attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all'estero ovvero dalla competente autorità consolare italiana”.

Nel caso di specie, come sostenuto dall'INPS e non contestato, il ricorrente precedentemente alla domanda amministrativa per cui è causa, aveva presentato una prima domanda di trattamento speciale per rimpatriati in data 16/11/2002, domanda identificata col n. 02 / 004749, accolta e seguita da regolare liquidazione e pagamento della prestazione, sino 16/12/2002 data in cui il diritto alla prestazione stessa cessava per ritorno all'estero dell'interessato.

Tale circostanza refluiscie necessariamente nel presente procedimento, in quanto:



l'art. 3 L.cit, prevede che i lavoratori che abbiano fruito del trattamento previsto dall'articolo medesimo possono nuovamente beneficiarne sempreché abbiano effettuato un nuovo periodo di lavoro dipendente di almeno dodici mesi, di cui non meno di sette effettuati all'estero. In tal caso, dalla dichiarazione di cui all'articolo 2 dovrà altresì risultare l'indicazione della durata dell'occupazione all'estero.

Nel caso di specie, il ricorrente, alla data della domanda amministrativa non aveva tale requisito contributivo (12 mesi, di cui una parte -sette mesi -all'esterno).

La lettura della norma fornita da parte ricorrente, secondo cui la previsione normativa per cui l'istante debba poter far valere un anno di contribuzione "di cui almeno 7 mesi svolti all'estero", si riferisce solo all'ipotesi in cui il richiedente abbia lavorato anche in Italia è fuorviante e propugna un'applicazione variabile della norma che non emerge in nessun modo dal dato testuale.

Invero, la portata generale della norma sarebbe compromessa ove si ammettesse l'applicazione voluta dal ricorrente in quanto contraria alla ratio, che è quella di riconoscere ai lavoratori rimpatriati (per una seconda volta), una prestazione in presenza di adeguata nuova contribuzione minima, di cui, per la maggior parte ovviamente, maturata con lavoro all'estero.

Il ricorso è, dunque, infondato e va rigettato.

Le spese di lite sono irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:

1. rigetta il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di lite.

Trapani, 18/04/2019

Il Giudice del lavoro
Antonio Marra

